

amministrativ@mente

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo  
www.amministrativamente.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)**

Pubblicata in internet all'indirizzo [www.amministrativamente.com](http://www.amministrativamente.com)

*Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"*

**Direzione scientifica**

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

**Direttore Responsabile**

Gaetano Caputi

**Redazione**

Carlo Rizzo

**FASCICOLO N. 3/2025**

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821



#### Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, José Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

#### Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

#### Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.



# Controversie relative a crediti per prestazioni professionali rese dagli avvocati in ambiti distinti da quello giudiziale civile (segnatamente in materia amministrativa).

## Fori territorialmente competenti.

### "Variazioni sul tema"

di Paolo Cotza

(Ricercatore confermato in Diritto Amministrativo presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari)

#### Sommario

1. Inquadramento del problema, obiettivi prefissi, strumenti di metodo. - 2.1. Cause relative ad obbligazioni e Foro competente. - 2.2. Luogo dell'adempimento, obbligazione "portabile" e Foro competente per i crediti da prestazioni professionali. - 2.3. Luogo dove l'obbligazione di prestazione professionale è sorta o deve essere eseguita, e Foro territorialmente competente. - 3.1. Sviluppo critico: a partire dal concetto-funzione di 'liquidità' ... - 3.2. ... per giungere ad una disamina degli interessi in giuoco e dei principi di riferimento.

#### Abstract

Following a general overview of the subject of the investigation, the reasons for the study, and the method employed, attention was then focused on the issue relating to the territorially competent court when the 'title' pertains to services provided in areas different from that of the civil judiciary: in particular, in the case of legal representation provided in administrative disputes. To such an extent: having taken into account the 'dedicated' jurisprudential solution, a critical analysis has been carried out, proposing alternative solutions; also making use of a brief overview regarding the contribution of the same 'component' on the subject of applicable procedures to recover debts accrued in relation to professional services provided by lawyers.

\* Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review



### **1. Inquadramento del problema, obiettivi prefissi, strumenti di metodo.**

La disciplina generale in punto di Foro territorialmente competente, quando si tratti di cause relative ad obbligazioni, sembra non angustiare più (con questioni significative) gli operatori giuridici, grazie ad un contributo giurisprudenziale andato affinandosi e stabilizzandosi.

Diversamente, laddove l'oggetto della controversia attenga a crediti per prestazioni professionali, specie se rese dagli avvocati in ambiti distinti da quello giudiziale civile, con particolare riguardo alla materia amministrativa. Ciò: reputando emerse certe perplessità, in ordine ad una pedissequa applicazione, a quest'ultima 'fattispecie', di quel pur 'avanzato' orientamento di giurisprudenza, anche alla luce delle 'dinamiche' che coinvolgono le diverse componenti del canone del 'giusto processo'; ed essendo dato di così ravvisare certo 'margine di manovra' per una speculazione interpretativa, originale e costruttiva, stavolta da parte del 'formante' dottrinale<sup>1</sup>.

Resta inteso che, pertanto, l'esperimento andrà dogmaticamente impostato: proprio a partire da una 'rivisitazione' del profilo concettuale della specifica 'fattispecie' (segnatamente, emancipando la 'liquidità' del credito professionale da certa 'sostanza' che si vorrebbe acquisita)<sup>2</sup>. Così, innescando: un adeguamento organizzativo del sottosistema di riferimento (obbligazioni pecuniarie) e, sempre per il tramite del medesimo criterio di smistamento di quella complessità (assurto a 'caso organizzazionale'), un plausibile orientamento alla 'ricomplementarizzazione' dei principi, antinomici, coinvolti (in quanto imprescindibilmente sottesi agli interessi in giuoco)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> R. SACCO, *Formante*, in *Dig. disc. priv.* – sez. civ. –, VIII, Torino, 1992, 438 s.: agli "insiemi di regole, coesistenti in un unico ordinamento" può darsi il nome di "formanti" (legale, giurisprudenziale, dottrinale, etc.). Questi non sono tra loro equivalenti: mutando nel tempo e rispetto ai diversi ordinamenti, essi innanzitutto danno luogo a fenomeni d'interazione; inoltre, si modificano nella loro importanza comparativa (maggiore o minore capacità di ciascuno di essi di influire sugli altri).

<sup>2</sup> Può associarsi al termine "fattispecie" il concetto (lato) di tecnica di organizzazione del sistema giuridico nonché, di punto di vista, di criterio di smistamento (o selettivo) delle complessità di riferimento verso distinti principi regolativi.

<sup>3</sup> Entro le condizioni testé riportate risulta condivisibile la tesi per cui lo strumento organizzativo della complementarizzazione «è costituito, in ogni caso, dalla fattispecie, e cioè dalla determinazione delle condizioni di applicazione di un principio regolativo, la quale vale, al tempo stesso, a determinarne l'ambito di applicazione. Le relazioni di competenza, specializzazione, gerarchizzazione, ecc., secondo le quali si organizza la complementarità di principi altrimenti concorrenti/antinomici, sono istituite determinando ambiti distinti per ciascuno di essi, ossia riconducendo ciascuno di essi a fattispecie diverse e tra loro alternative.

La fattispecie, perciò, è, ad un tempo, la tecnica specifica di organizzazione del sistema giuridico ed il criterio di smistamento delle complessità ambientali verso principi regolativi distinti, e cioè il medium tra sistema e [contesto]» (M. BARCELLONA, *Diritto, sistema, senso*, Torino, 1996, p. 175).

«Le complessità marginali, pretermesse o sopravvenute provenienti dal [contesto], proprio in quanto non incontrano fattispecie atte a selezionarle adeguatamente, trovano difficoltà ad essere smistate verso i principi che potrebbero congruamente regolarle. Esse, perciò, producono quella che si potrebbe chiamare una crisi organizzativa, la quale richiede, per essere superata, la produzione di ulteriore organizzazione. E poiché il sistema giuridico si dà organizzazione attraverso la tecnica della fattispecie, il superamento della crisi organizzativa consiste, essenzialmente, in rideterminazioni delle fattispecie, tali da riassorbire il "caso organizzazionale", per



In ciò intende risolversi il 'senso' del presente scritto, proponendo una soluzione (funzionale) che:

per un verso, tenti di rispondere al duplice collaudo di 'chiarezza' ed 'utilità' quanto ai 'pratici'; all'uopo 'qualificando', lo sforzo ermeneutico prodigato, col mutuare il paradigma 'dedicato' dal 'razionalismo critico', quale rappresentato dalla 'logica

*via del quale la crisi si è manifestata. Ma, rideterminando le fattispecie, si riassettano, al tempo stesso, le complementarizzazioni dei principi regolativi già istituite, nelle quali consiste il sistema giuridico»* (M. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, pp. 175-176.).

Si assiste, dunque, al superamento della nozione descrittiva (estensionale) di fattispecie (corrispondente al paradigma computistico della logica identitaria: somma degli elementi dei quali si compone il fatto, cui la regola riferisce il proprio principio normativo), a favore di quella che la identifica con "una comprensione del mondo secondo un punto di vista, secondo un senso". «*La nozione sommativa di fattispecie tralascia di considerare che essa è, innanzitutto, il veicolo di un principio regolativo e che, perciò, deve essere compresa, essenzialmente, in rapporto ad esso ed alla deliberazione di applicarlo ad uno spezzone determinato di complessità. In quanto veicolo di un tale principio, la fattispecie non rispecchia il mondo, non si limita affatto a descriverlo, ma lo riconnette ad una misura, precisamente ne produce una rappresentazione all'interno della regola sulla base di una relazione di senso che si genera dal suo (= del mondo) riferimento al principio, che concorre a comporla ...*

*Ogni regola, in quanto nesso sensato di fattispecie e principio regolativo, incorpora, dunque, un senso, una deliberazione sul mondo»* (M. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 178).

«*Simmetricamente, l'organizzazione delle regole in sistema è anche un'organizzazione dei diversi sensi in esse incorporati, e quindi un'organizzazione delle "misure" (= i principi regolativi) da esse recate secondo relazioni proporzionali con la complessità selezionata e disciplinata (= le fattispecie). Il sistema giuridico, per conseguenza, non è solo un sistema di regole, ma è, al tempo stesso, un sistema di senso, del quale senso, allo stesso modo, si può dire che è, contemporaneamente, più e meno della somma dei significati delle regole che lo compongono»* (M. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 179).

Al menzionato passaggio dall'estensione all'intensione, presiede l'(auto)riflessione sistemica.

«*In generale, l'autoriflessione è l'operazione con cui un sistema designa sé stesso come differente dal proprio [contesto]. A tale operazione i sistemi sono spinti dalla pressione della complessità del mondo, la quale ... finisce per mettere in crisi le loro capacità selettive. Proprio per fronteggiare questa pressione, i sistemi attuano strategie di autoriferimento, cioè – detto in termini forse un po' troppo semplici – ritornano su sé stessi per comprendere i criteri del loro proprio funzionamento ed accrescerne così la capacità di risposta alla sopravvenuta maggior complessità dei problemi demandati alla loro soluzione, ovvero – detto in termini un po' più complicati – riflettono differenze, che hanno istituite al loro interno, per assumere le informazioni sul [contesto] necessarie a trattarne la complessità, in guisa da rimarcarle e metterle così in grado di veicolare tali informazioni in una situazione di accresciuta complessità. E proprio per potere attivare questo procedimento i sistemi debbono riferirsi a sé stessi come sistemi, cioè debbono riferirsi alla loro identità ed ai loro confini, in virtù dei quali, appunto, si distinguono essenzialmente dal loro [contesto]. Giacché solo [ad] una comprensione rafforzata della loro identità possono attingere le risorse di senso necessarie a rafforzare le loro differenze interne e così il loro controllo sul [contesto]. Con ciò i sistemi ribadiscono la loro chiusura riflessiva. Ma tale chiusura è anche la condizione della loro apertura, nel senso che è proprio tornando a riferirsi a sé stessi che essi si aprono alla comprensione del loro [contesto] e della sua accresciuta complessità.*

*... Questo è, appunto, quanto avviene con (e nel)l'interpretazione del diritto»* (M. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, pp. 180-181).

Le precedenti connessioni consentono di pervenire ad un primo ordine di esiti:

- l'ordinamento consta di una molteplicità di *rationes* (i principi) in grado di ridurre la complessità del contesto di riferimento mediante la predisposizione di soluzioni (ciascuna delle quali potenzialmente incondizionata) ai problemi di quest'ultimo;

- la coesistenza di quella molteplicità, entro il medesimo ordinamento, esige meccanismi di "confinazione" (una differenziazione, dell'ambito problematico corrispondente a ciascun principio, in sottoambiti problematici, distinti, cui riferire principi diversi) e/o "gerarchizzazione" (ulteriori differenziazioni funzionali, per effetto delle quali si stabilisce quando – entro il medesimo ambito problematico, o i sottoambiti nei quali il primo è stato scomposto – un principio "vale" o deve arretrare dinnanzi ad altro).

«*Confinazione e gerarchizzazione avvengono, peraltro, secondo il "senso" del sistema, sono esito del suo processo di differenziazione funzionale, che si esplica sul piano longitudinale e verticale. Sicché un ordinamento costituisce un sistema di principi (= rationes) costruito secondo un "senso", è la sistemazione dei principi secondo una programmazione.*

*A questa stregua, ogni norma di un ordinamento è espressione di un principio. Ma nella norma il principio, di per sé incondizionato, si presenta, invece, come condizionato»* (M. BARCELLONA, *op. ult. cit.*, p. 324).



operazionale' (dei costi/benefici)<sup>4</sup>;  
per altro verso, senza risultare eversiva della coerenza al sistema giuridico.

### 2.1. Cause relative ad obbligazioni e Foro competente

Come noto, il creditore che intenda azionare la sua pretesa, potrà adire (*forum obligationis*<sup>5</sup>): il giudice del luogo in cui il debitore-convenuto ha la residenza, il domicilio, la dimora (in via residuale, se conosciuta) o la sede<sup>6</sup>; facoltativamente, il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta (*forum contractus*) o quello del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione (*forum destinatae solutionis*)<sup>7</sup>.

Come parimenti noto, la norma relativa al Foro facoltativo non può applicarsi in diversi casi, puntualmente previsti dall'ordinamento, in relazione ai quali, per quel che rileva ai fini degli sviluppi del presente scritto, valga di segnalare le azioni attinenti a rapporti intervenuti fra consumatore e professionista: da proporsi nanti il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore (c.d. Foro del consumatore, definito speciale ed esclusivo)<sup>8</sup>.

Sempre in funzione degli sviluppi della presente trattazione, valgano altresì le

<sup>4</sup> I risultati dell'esplorazione a livello ontologico, nel ritorno a quello epistemologico, si sono tradotti in una riqualificazione dell'ermeneutica secondo il "razionalismo critico". Quest'ultimo paradigma generale:

- rivelati i limiti del metodo induttivo, ha predicato la consapevolezza delle conseguenze alle quali conduce (stante la connessione complessiva di ogni divenire) l'impiego di mezzi pur soggettivamente "adeguati" (logica "operazionale" dei costi/benefici);

- per poi procedere (conformemente al postulato analitico) sul terreno dell'esperienza, mediante tentativi, attraverso un confronto delle "teorie rivali", onde condurre all'emersione degli errori ("falsificazione") ed alla loro eliminazione.

Ciò, in una condizione del sapere sempre mutevole, mai definitiva, benché non sprovvista dell'attributo dell'oggettività: dato che il prodotto della discussione scientifica, critica (ossia – almeno in una certa forma –, "razionale"), prevalente in un determinato tempo per avere dimostrato il maggior grado di "resilienza", è conoscenza; come tale, distinta dalle semplici opinioni (dalle "credenze") che essa sospende in forza della sua "evidenza".

Una teoria, dunque, capace di conquistare il consenso di coloro i quali vedano, nel metodo della discussione razionale ("problematico", "deduttivo dei controlli", "selettivo", "autocorrettivo"), uno strumento di ri-conciliazione fra pensiero generale e discipline "regionali" (compresa quella giuridica).

Cfr.: K.R. POPPER, *Logica della scoperta scientifica*, tr. it. Torino, 1970, 275 s.; H. ALBERT, *Per un razionalismo critico*, tr. it. Bologna, 1973, 59 s.

<sup>5</sup> *Ex multis*, M. DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni*, Torino, 1999.

<sup>6</sup> Artt. 18-19 c.p.c. (Fori generali rispett. delle persone fisiche e giuridiche).

<sup>7</sup> Art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Il Foro facoltativo, espressione di un criterio di competenza di carattere oggettivo, risponde a finalità di carattere processuale, che si fanno consistere nel permettere al giudice di meglio gestire il processo, stante la vicinanza del suo ufficio al luogo in cui possono trovarsi gli elementi di prova da acquisire ai fini della decisione della causa. Quanto a natura giuridica, i due Fori facoltativi sono concorrenti sia con quello generale che tra di loro.

Sotto il profilo del suo ambito di operatività, la norma trova applicazione per tutte le obbligazioni, qualunque sia la loro fonte, e dunque sia nel caso di obbligazioni contrattuali che extracontrattuali, legali e, in generale, prodotte da qualunque altro fatto idoneo.

I tipi di azioni attraverso cui far valere o contestare il rapporto obbligatorio, invece, debbono avere natura personale, e così vi si intendono ricomprese le azioni di accertamento, di condanna, costitutive di rapporti giuridici obbligatori, nonché le azioni di nullità, annullamento, simulazione, rescissione o risoluzione di un contratto.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005. In senso adesivo: G. TRISORIO LIUZZI, *Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 682, segn. p. 692; E. DALMOTTO, *La residenza del consumatore e la competenza per le liti sul compenso degli avvocati*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2635.



seguenti puntualizzazioni.

Quanto al luogo dove è sorta l'obbligazione, limitandosi a quelle di fonte contrattuale, è necessario che si faccia riferimento alle norme di diritto sostanziale che disciplinano la conclusione del contratto e, più precisamente, agli artt. 1326 ss. c.c.; è, infatti, nel momento della conclusione del contratto che sorgono le relative obbligazioni per ciascuna delle parti. Stando a tali regole generali, dunque, Foro competente è quello del luogo in cui chi ha fatto la proposta contrattuale ha avuto conoscenza dell'accettazione<sup>9</sup>.

Quanto al luogo di adempimento dell'obbligazione, è parimenti necessario di attingere alle norme civilistiche che regolano la materia: segnatamente l'art. 1182 c.c. Senonché, dovendo applicarsi, l'art. 20 c.p.c., alla luce delle menzionate disposizioni di diritto sostanziale, preliminarmente si tratta di sciogliere i dubbi interpretativi inerenti alla "portata" (effettuale) di queste ultime: a partire da quelli più problematici, posti proprio dall'art. 1182 c.c.

## **2.2. Luogo dell'adempimento, obbligazione "portabile" e Foro competente per i crediti da prestazioni professionali.**

Come parimenti noto, in tema di luogo di esecuzione delle prestazioni, l'ordinamento, nel delineare criteri suppletivi da osservare nel caso in cui quello non sia determinato dalla convenzione o dagli usi e non possa desumersi dalla natura della prestazione o da ulteriori circostanze, dispone (fra l'altro) che: solo quando l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza<sup>10</sup>; diversamente, l'obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza<sup>11</sup>.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la nozione di "obbligazione pecuniaria portabile" (da adempiersi presso il domicilio del creditore), di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c.<sup>12</sup>; risolvendo un contrasto fra orientamenti, in ordine al propedeutico modo d'intendere il requisito della "liquidità" dell'obbligazione<sup>13</sup>. Così, dovendo ritenersi tale esclusivamente quella avente ad oggetto, sin dalla propria costituzione, una determinata somma di denaro, nel senso che l'ammontare della

<sup>9</sup> Per le diverse modalità di conclusione del contratto, sarà necessario fare riferimento alle norme che prevedono le varie fattispecie, quali: l'art. 1333 c.c., per il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; l'art. 1327 c.c., per il contratto concluso mediante inizio dell'esecuzione; etc.

<sup>10</sup> Art. 1182, co. 3, c.c.

<sup>11</sup> Art. 1182, co. 4, c.c.

<sup>12</sup> Gli interpreti, mutuando le icastiche locuzioni elaborate nell'esperienza francese, distinguono, rispettivamente, tra obbligazioni: *portables* ("portabili": vale a dire da adempiersi presso il creditore) e obbligazioni *quérables* (letteralmente "richiedibili", la cui prestazione deve essere "domandata" al debitore, dunque presso il di lui domicilio). Sul tema, A. ORIANI, *Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 321.

<sup>13</sup> V. BRIZZOLARI, *Le Sezioni Unite sul requisito della liquidità nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Nuova giur. civ. comment.*, 2017, p. 236. Cfr. pure T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore; per una ridefinizione dei confini concettuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 536 s.



cifra dovuta potrà risultare: direttamente dal "titolo" originario, che la precisi; oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata, purché essi risultino "stringenti" (la risultante della loro applicazione dovendo essere necessariamente una soltanto, senza che residuino margini di discrezionalità superabili solo mediante un ulteriore "titolo", convenzionale o giudiziale)<sup>14</sup>. Con esclusione dei casi in cui, in vece del *medium* di un ulteriore "titolo", che rappresenta la "particolarità" delle obbligazioni pecuniarie "illiquide" ai fini dell'adempimento del debitore, tale importo venga autodeterminato (pur puntualmente) dall'attore nell'atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria<sup>15</sup>.

In altri termini: «l'art. 1182, terzo comma, c.c. ... si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare o sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti; quando, invece, la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza»<sup>16</sup>.

Le Sezioni Unite nanti menzionate osservano che la nozione di obbligazione portabile, di cui all'articolo 1182, comma 3, c.c. rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del *forum destinatae solutionis* contemplato dall'art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora *ex re* ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. che esclude la necessità della costituzione in mora "quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, comma 3, cit. Ebbene, la Corte nega che la mora *ex re* possa verificarsi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide. Infatti, se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. Un., 13 settembre 2016, n. 17989; cfr. pure Cass. civ., sez. II, n. 26985/2018. Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 34944/2021 opera una arbitraria mutazione di Cass., Sez. VI-3, Ord. n. 30287/2017 relativamente a caso avulso in cui «per una parte dell'ammontare dell'unico complessivo credito ... neppure si assume che esso sia stato determinato convenzionalmente o in base a criteri stringenti».

<sup>15</sup> Prosegue il Supremo Collegio: «le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 1182 del codice civile, comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo.... In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il *forum creditoris*, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale».

In linea, Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 4 gennaio 2017, n. 118. In tal senso già Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22326. Per un tentativo di coordinamento sistematico, tra quanto statuito dalla Suprema Corte e la tradizionale classificazione che vede contrapposti debiti di valuta e debiti di valore, M. D'ONOFRIO, *Obbligazioni pecuniarie: l'intervento delle Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento*, in *Contratti*, 2017, p. 29.

<sup>16</sup> *Ex multis*, Cass. civ., Sez. I, Ord. 15 gennaio 2024, n. 1387.



da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora – e con essa la responsabilità ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile – scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che, sottolineano i Giudici di legittimità, «sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (articolo 1218 c.c.)»<sup>17</sup>.

Questa "interpretazione restrittiva" della nozione di obbligazione "portabile", ai fini del radicamento del Foro territorialmente competente, risulta inoltre coerente: con il principio del *favor debitoris* che ispira la regola generale-residuale di cui all'articolo 1182, comma 4, c.c.; nonché, con la ragione giustificativa della disciplina del c.p.c. inerente al Foro generale, per cui, tra le due parti, attore e convenuto, il Legislatore (almeno 'in linea di massima') ha optato innanzitutto per il secondo, in considerazione della valutazione che vuole sia l'attore a turbare la quiete del convenuto, sicché quest'ultimo deve (per lo meno) godere del vantaggio di minori spostamenti territoriali.

Il "formante" giurisprudenziale, ai fini del radicamento della competenza territoriale onde dirimere le relative controversie, chiarisce ulteriormente che:

«i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum"»<sup>18</sup>;

«in tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci"

<sup>17</sup> Per un commento, C. ASPRELLA, *Competenza territoriale, mora ex re e obbligazioni liquide*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 321.

<sup>18</sup> Cass. civ. Sez. II, Ord. 9 dicembre 2021, n. 39028 (rv. 663393-01).

La contestazione sull'esistenza-validità del titolo-rapporto d'incarico professionale attiene solo al merito (Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. n. 15254/2020). In caso di contestazione che il contratto (es., d'incarico professionale) non si è concluso ovvero è nullo (così Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 16 luglio 2020, n. 15254: «qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge». Con riguardo in genere alla contestazione sull'esistenza-validità del rapporto obbligatorio: Corte App. Milano, Sez. IV, n. 1958/2020.

In dottrina: R. CAMBER, *Rapporti tra competenza e merito*, Padova, 1960; B. CAPPONI, *Note in tema di rapporti fra competenza e merito*, Torino, 1997.



è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa»<sup>19</sup>.

Traslando tali connessioni interpretative in materia di compenso per prestazioni professionali, non convenzionalmente stabilito, la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte può così sintetizzarsi:

eccezion fatta per l'orientamento secondo il quale «la disposizione dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi»<sup>20</sup>;

di regola, vi corrisponde un debito pecuniario illiquido.

Salvo constatare che tale condizione è così giustificata: «il fondamento della norma (art. 1182 c.c., comma 3) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere *con certezza*, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi *querable*. Poiché *l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista*, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, e non dev'essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. In definitiva, "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, *da determinare secondo la tariffa professionale*; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel

<sup>19</sup> Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. 23 febbraio 2021, n. 4792 (rv. 660674-01).

<sup>20</sup> Cass. civ., Sez. III, Ord. 18 dicembre 2009, n. 26790.



medesimo tempo"»<sup>21</sup>.

Salve le connessioni critiche di seguito riportate; salve altresì le perplessità che scaturiscono da una indiscriminata esclusione della mora, per fatto del debitore, al cospetto di un credito nascente come 'concepito in termini di denaro' (eppertanto, valutario) benché 'illiquido'<sup>22</sup>; per intanto basti di rilevare che quella motivazione andrebbe valutata alla luce dell'assunto e del correlato rapporto fra i due presupposti cui viene rimessa (rispett.):

sapere *con certezza*, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; l'indeterminabilità dell'attività posta in essere concretamente dal professionista; nonché, le tariffe come contemplanti un "minimo" ed un "massimo"<sup>23</sup>.

### ***2.3. Luogo dove l'obbligazione di prestazione professionale è sorta o deve essere eseguita, e Foro territorialmente competente.***

Per completare la trattazione relativa all'applicazione dell'art. 20 c.p.c., alla luce delle correlate disposizioni di diritto sostanziale, sciogliendo i dubbi interpretativi inerenti alla "portata" (effettuale) di queste ultime, valga di muovere dalla previsione (alternativa) del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Quest'ultimo ordine di criteri, limitandosi alle obbligazioni di fonte contrattuale, tendenzialmente alla base dei crediti per prestazioni professionali, impone di fare riferimento (come anticipato in par. 2.1.) alle norme di diritto sostanziale che disciplinano la conclusione del contratto, a partire dagli artt. 1326 ss. c.c. (è, infatti, nel momento della conclusione del contratto che sorgono le relative obbligazioni per ciascuna delle parti): per cui (stando a tale regola generale), Foro competente è quello del luogo in cui chi ha avanzato la proposta contrattuale ha avuto conoscenza dell'accettazione<sup>24</sup>.

Senonché, stando a quanto emerge dal contributo giurisprudenziale:

«quando l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il "forum contractus" *ex art.* 20 c.p.c. deve farsi riferimento, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato, che firma il mandato per autentica; mentre, qualora il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell'atto

<sup>21</sup> Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 17 novembre 2021, n. 34944 (rv. 662901-02), con ampio corredo di giurisprudenza.

<sup>22</sup> In tal senso T. DALLA MASSARA, *Liquidità e illiquidità, valuta e valore; per una ridefinizione dei confini concettuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 536 s., par. 4.

<sup>23</sup> Cass. civ., sez. VI-3, Ord. 12 ottobre 2011, n. 21000.

<sup>24</sup> Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7674 (rv. 653152-02): «quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte».

In dottrina: G. GIONFRIDA, *Competenza civile*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 39 s., segn. p. 72; T. SEGRÉ, *Premesse sulla competenza*, in Allorio (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, I, 1, Torino, 1973, p. 96 s.



di citazione [o, comunque, dell'atto introduttivo della causa], a margine del quale il mandato stesso si trovi»<sup>25</sup>;

la località «in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (e cioè il diritto al compenso asseritamente maturato dal professionista che ha agito in giudizio) dev'essere identificat[a] nel luogo in cui la prestazione professionale è stata eseguita»; ciò mutuando quella Giurisprudenza espressasi, *"almeno ai fini della competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., prima ipotesi" - forum contractus -*, *"in difetto di una chiara emergenza in ordine al luogo in cui il contratto è stato stipulato"*<sup>26</sup>.

Dunque, a questa stregua, si profila la possibilità di optare, secondo un protocollo sensibile alle peculiarità del caso, per un Foro più prossimo al "domicilio professionale" del creditore: a maggior ragione ogniqualvolta la prestazione di patrocinio sia stata resa nanti un Tribunale amministrativo regionale. Si confida che la 'portata' di tali deduzioni possa cogliersi pienamente alla luce del discorso critico apprestato nei parr. segg.

### ***3.1. Sviluppo critico: a partire dal concetto-funzione di 'liquidità' ...***

In via preliminare valga di sintetizzare l'orientamento "canonico", relativo alla "liquidità" delle obbligazioni pecuniarie associate a prestazioni professionali, secondo il quale:

«le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'articolo 1182 del codice civile, comma 3, sono - agli effetti sia della mora *ex re* ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, comma 2, n. 3, sia della determinazione del *forum destinatae solutionis* ai sensi dell'articolo 20 c.p.c., ultima parte - esclusivamente quelle *liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'articolo 38 c.p.c., u.c.*»; diversamente, quando l'obbligazione pecuniaria è illiquida, per cui «*ai fini dell'adempimento del debitore è necessario ... un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale*»<sup>27</sup>; operano "criteri non discrezionali" quando l'ammontare «sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti; quando

<sup>25</sup> Cass. civ., Sez. II, 22 novembre 2013, n. 26269. Ciò, sulla premessa che, «in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., tale requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria» (Cass. civ., Sez. II, Ord. 6 dicembre 2022, n. 35835).

<sup>26</sup> Cass., Sez. VI-2, Ord. 17 novembre 2021, n. 34944: «quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale, per la determinazione del *forum contractus* facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui tale contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ...

In difetto di una chiara emergenza in ordine in cui il contratto è stato stipulato, deve, allora, ritenersi che, almeno ai fini della competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., prima ipotesi, il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (e cioè il diritto al compenso asseritamente maturato dal professionista che ha agito in giudizio) dev'essere identificato nel luogo in cui la prestazione professionale è stata eseguita».

<sup>27</sup> Così Sez. Un., n. 17989/2016.



invece la somma deve essere ancora liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante *indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico*, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182»<sup>28</sup>;

l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali, di regola, possono essere determinati successivamente alla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, *solo alla stregua dell'attività concretamente prestata dal professionista e secondo la tariffa professionale*; per cui, ne risulta un debito pecuniario "illiquido".

Se non che, il duplice enunciato d'esordio (che la liquidità va plausibilmente ancorata a dati oggettivi - invece che all'arbitrio del creditore indicante certa somma come oggetto della domanda giudiziale -, ed il delimitare il concetto di "criterio non discrezionale"), una volta traslato nello specifico ambito dei crediti per prestazioni professionali, per essere "giustificato" alla stregua dei principi di riferimento, impone un discorso articolato. Ad esito di tale discorso si confida di dimostrare come la valutazione di "liquidità" sia da condursi: *non a priori (esclusione di qualunque compenso, per prestazione professionale, non stabilito convenzionalmente), all'insegna della certezza, a tutela del cliente-debitore; bensì, all'insegna della prevedibilità, e secondo una ponderazione degli interessi in giuoco* cioè, alla stregua di un protocollo sensibile alle peculiarità del caso, come tale analogo a quello perorato con riferimento al profilo di trattazione (*forum contractus*) cui è stato riservato il par. succ.

Ciò implica: la considerazione della "liquidità" come "concetto-funzione" e non mero "concetto-sostanza"<sup>29</sup>; la considerazione del "combinato disposto" degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. come rispondente non necessariamente ad un rigido ed invariabile schema "ipotetico-casuistico", bensì legato al modo di essere della "liquidità" che, come "concetto-funzione" (rapportato agli interessi coinvolti), assurge a "concetto-valvola"<sup>30</sup>,

<sup>28</sup> Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 1387/2024.

<sup>29</sup> Un'astrazione-selezione fondata sulla "sostanza", come tale, tralascia una pluralità di ulteriori punti di vista secondo i quali il medesimo oggetto può essere considerato: la sostituzione, all'originaria totalità, di una parte soltanto dei suoi elementi, non rende intelleggibili le "determinazioni" (concetti inferiori) dell'astrazione medesima. Laddove i "concetti-funzione" non si limitano ad indicare (e consentire) un'operazione specifica dell'essere razionale: finalistica (di un'attività rispetto ad uno scopo), sostituendo all'idea di "oggetto", come limite estremo della conoscenza-comprensione, quella di suo tramite (di compagine di relazioni). Tali concetti, infatti, nel mondo della giuridicità: esplicitando i punti di vista che presiedono alla loro formazione, sostituendo gli elementi accidentali con variabili (correlate a costanti di una medesima funzione normativa fondamentale, articolata in distinte *sub-rationes*); consentono di disporre di un criterio di "verificabilità" delle relative determinazioni (E. CASSIRER, *Sostanza e funzione*, tr. it. Firenze, 1973).

<sup>30</sup> Quanto ai "concetti-valvola", si tratta di "formule problematiche" che integrano "clausole generali" (es., *clausola rebus sic stantibus*, fiducia, rischio, pericolo, necessità, caso fortuito, etc.): atte a regolare, nei rapporti giuridici, la responsabilità per il futuro; ogniquale volta la soluzione di un tipo di problema dipenda dall'assunzione di una serie d'informazioni non schematizzabili, una volta per tutte, in un 'tipo di fatto' bensì, riconducibili ad una pluralità di variabili da verificare in concreto. Di tal guisa:

- si è al cospetto di 'criteri di prevalenza relativa', dai quali concretamente il sistema fa dipendere le proprie scelte; così atti ad autorizzare una relativa apertura di quest'ultimo a principi e valori direttamente mutuati dall'idea di giustizia o attinti alla coscienza sociale (M. BARCELONA, *Diritto, sistema, senso ...*, pp. 379-385);

- si scongiura il rischio d'incorrere in 'inversioni di metodo' cioè, nell'introduzione surrettizia di principi di "giudizi determinativi" avvalendosi di concetti, tradendo la loro vocazione di "meri" strumenti orientativi, d'impostazione dei problemi (la locuzione "inversione di metodo" è ripresa da PH. HECK, *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*,



in grado di atteggiare diversamente la valutazione (certezza/prevedibilità) ed il suo esito (obbligazioni *portables/quérables*), con quel che ne consegue in punto di Foro territorialmente competente. Di tal fatta, scongiurando il rischio che la strategia di 'complementarizzazione', della quale si è accennato in esordio (par. 1), risulti oltremisura 'ingessata' dal procedimento di 'confinazione'.

Innanzitutto, le affermazioni giurisprudenziali di ordine speciale (relative alle prestazioni professionali) andrebbero lette anche alla luce dell'approccio che l'ordinamento (in senso lato) assume riguardo alla tendenziale "imprevedibilità" dell'impegno che il patrocinio dell'avvocato comporta, aprendo ad una soluzione di tutela congeniale a quella prestazione<sup>31</sup>. Segnatamente, avuto riguardo al peculiare atteggiarsi del tariffario professionale, nell'integrare il dato normativo di fonte primaria relativo alle obbligazioni pecuniarie in genere, sul duplice piano: della "prevedibilità" dell'impegno prestazionale per l'avvocato; della "discrezionalità" dei criteri di calcolo.

In quest'ottica, alla luce dell'attuale tariffario, per effetto del nuovo Regolamento per la Determinazione dei Parametri di Liquidazione Compensi per la Professione forense (D.M. Giustizia n. 55/2014, vigente dal 3 aprile 2014), pare doversi convenire nel senso di una "virata" verso una considerazione in termini di "prevedibilità" della prestazione dell'avvocato, per due ordini di ragioni:

l'aver sostituito la strutturazione del tariffario per singole "voci" di prestazione, con riferimenti a più generali "fasi" della prestazione;

il differire dall'approccio delle previgenti Tabelle, strutturate secondo "minimi" e "massimi"; per muovere da un importo 'canonico' (sia pur suscettivo di modulazioni al ribasso od al rialzo).

Quella considerazione di "prevedibilità" della prestazione dell'avvocato, peraltro, risulta accentuata in concreto, sul duplice presupposto che non vi siano: né dissenso delle parti in ordine al valore della controversia (eppertanto, circa lo "scaglione" tariffario di riferimento), né ragioni plausibili per ipotizzare in termini di (fattori di) maggiorazione o decurtazione dell'ammontare 'standard' della parcella (es. causa di particolare complessità, pluralità dei clienti, etc.). Con la conseguenza di escludere interferenze del Consiglio dell'Ordine, in quanto competente ai soli fini del controllo sulla rispondenza delle voci di parcella a quelle del tariffario<sup>32</sup>.

---

Tübingen, 1932, 92 s. Cfr. pure L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 50 ove, con terminologia ricavata dalla teoria del giudizio, così si osserva: «In quanto hanno un'origine empirica, essendo derivati per induzione dai concetti legali, i concetti ordinatori formati dalla dogmatica non possono fornire principi di giudizi determinativi – sussuntivi di casi particolari sotto una regola data –, ma soltanto principi di riflessione su casi che devono essere tematizzati ai fini della ricerca della soluzione *secundum ius*»).

Su queste basi (dell'"autopoiesi", in corrispondenza della quale la fattispecie – come tipo normativo di problema – è in grado di veicolare informazioni e principi regolativi) tendenzialmente possono affrontarsi disparate criticità comuni ai processi interpretativi-decisionali.

<sup>31</sup> R. SEVERINI, *Gli incarichi di patrocinio legale dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE*, in *Azienditalia*, 2019, p. 1395.

<sup>32</sup> Cass., Sez. II, n. 932/1997. Sarebbe pertanto inconferente l'avverso richiamo a Cass. civ., n. 26895/2018, poiché muove da differenti presupposti: contestazione sullo 'scaglione applicabile'; mancate determinazione / 'determinabilità vincolata' del compenso all'atto dell'incarico.



*Ergo*, ricorrendo tali presupposti, sembra potersi concludere che, onde valutare il credito professionale come "liquido": i "criteri non discrezionali" non è necessario che siano previsti espressamente, né all'atto dell'incarico; essendo sufficiente il tacito rinvio quando quei criteri siano così riscontrabili *ex lege*, secondo tariffario ufficiale.

A questa stregua, benché i "titoli" (incarichi di patrocinio) non abbiano determinato l'ammontare del compenso né indicato espressamente i criteri determinativi, il credito può definirsi comunque "liquido" *ex art.* 1182 c.c., co. 3, stanti due dati:

per un verso, il D.M. Giustizia n. 55/2014 (attuativo della L. n. 247/2012 - nuova disciplina ordinamento professione forense -), integrante i "titoli", per via residuale e automatica (dunque *ex lege*, non convenzionalmente o giudizialmente): in astratto dalla sua entrata in vigore, in concreto nel tempo che va dalla formalizzazione della parcella da parte dell'avvocato, alla piena esigibilità del credito (esaurimento della prestazione); proprio perché il compenso non risultava determinato all'atto degli incarichi o di seguito, neppure in forma consensuale (art. 1);

per altro verso, la quantificazione "agli atti di causa", concretamente avanzata dall'avvocato, quando scevra da connotati discrezionali, giacché formulata mediante: fedele mutuazione dei parametri del Tariffario per "fasi" e rispettivi costi; calcolo aritmetico per le cifre complessive.

D'altronde, la L. n. 247/2012 puntualizza che i parametri del tariffario: si applicano "in caso di liquidazione giudiziale dei compensi" (art. 13, co. 6); "sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti ... e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione" dei medesimi (art. 13, co. 7). Perciò le disposizioni del D.M. n. 55/2014 sono espressione dell'"equo compenso" da riconoscere all'avvocato per patrocini dal carico prestazionale-economico tendenzialmente prevedibile<sup>33</sup>.

In quest'ottica ed entro i termini nanti esposti, sembra conservare parte della plausibilità, quella Giurisprudenza la quale, difformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, insiste nell'affermare che, «ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, *facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata*, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito»<sup>34</sup>.

### 3.2. ...per giungere ad una disamina degli interessi in giuoco e dei principi di riferimento.

A tali conclusioni potrebbe obiettarsi che ostino due argomenti:

<sup>33</sup> Spunti si rinvengono in: S. INGEGNATTI, *Dall'equo compenso all'equo ribasso*, in *Urb. app.*, 2025, p. 307; A. RIPEPI, *Percorsi di giurisprudenza – Equo compenso e contratti pubblici: una relazione in divenire*, in *Giur. it.*, 2025, p. 431.

<sup>34</sup> Cass. civ., Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 32692 (rv. 656299-01). Cfr. pure Trib. Bari, Sez. II, 26 gennaio 2022, n. 279.



il principio di diritto del *favor debitoris*, inteso (come anticipato) sul duplice piano, sostanziale e processuale;

la duplice circostanza che: ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, comma 2, n. 3, è esclusa la necessità della costituzione in mora "quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'articolo 1182, comma 3, cit. mentre andrebbe negato che la mora *ex re* possa verificarsi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide, dal momento che, se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora – e con essa la responsabilità ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile – scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che, «*sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (articolo 1218 c.c.)*».

Tali argomenti, tuttavia, non paiono insuperabili.

Così, procedendo per gradi, quanto al principio di diritto del *favor debitoris*, in senso strettamente sostanziale, va riconosciuto che:

la norma relativa al Foro facoltativo (ex art. 20 c.p.c.) non può applicarsi in caso di azioni relative a rapporti sussistenti tra consumatore e professionista, in quanto per questi casi vige la disposizione dettata dall'art. 33 comma 2° lett. u) del D.Lgs. 206/2005 (il quale dispone che tali azioni vanno proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, c.d. Foro del consumatore, definito speciale ed esclusivo)<sup>35</sup>;

d'altro canto, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione, onde conseguire il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. (ma il discorso non cambierebbe se egli fosse legittimato a rivolgersi unicamente al medesimo ufficio giudiziario adito per il processo nel quale ha prestato la propria opera, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.Lgs. n. 150 del 2011), la Giurisprudenza si è espressa nel senso che la sede del Foro competente sarebbe quella, se diversa, "di residenza o domicilio del consumatore"<sup>36</sup>. In altri termini, il rapporto tra il primo Foro speciale e quello della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. n. 206 del 2005, andrebbe risolto a favore del secondo<sup>37</sup>.

Quanto viene spiegato con due ordini di ragioni: trattandosi di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore<sup>38</sup>; ma anche perché, trattandosi di due

<sup>35</sup> F. DI SABATO, *Responsabilità dell'avvocato: dal foro competente per il cliente-consumatore alla prova dell'inesatto adempimento*, in *Danno e resp.*, 2025, p. 377.

<sup>36</sup> Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485.

<sup>37</sup> Cfr. pur Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 9 giugno 2011, n. 12685.

<sup>38</sup> Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 2 novembre 2022, n. 32216. Cfr. pure: Cass. civ. Sez. VI-2, Ord., 15 marzo 2022, n. 8406; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 12 marzo 2014, n. 5703.



previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente<sup>39</sup>.

Senonché, pur prendendo atto di tale orientamento, non pare sia del tutto plausibile l'argomento che farebbe leva su di una sorta di pedissequa assimilazione della figura del cliente a quella del consumatore, sul presupposto che entrambi si fregino aprioristicamente della condizione di "parte debole" del rapporto.

Significativamente, la più autorevole di quelle statuizioni della Cassazione (in quanto pronunciata "a sezioni unite") s'incentra essenzialmente sulla ben distinta questione del rito applicabile alle controversie in discorso, in ordine alla quale per lungo tempo si sono registrati pronunciamenti discordi, al punto da portarla all'attenzione di quel massimo consesso che infatti vi ha dedicato una ponderosa riflessione preliminare, tradottasi nell'occuparsi dei diversi profili controversi, sì da occupare ben quarantadue delle quarantacinque pagine complessive in cui si articola quel pronunciamento. Ben altra è la dignità ed attenzione riservate alla questione del Foro praticabile: poco meno di una decina di righe 'a cavallo' delle pagg. quarantadue-quarantatre. Oltretutto, secondo un approccio non propriamente riconducibile a quello (che dovrebbe essere precipuo) delle pronunzie a Sezioni Unite: non assumendosi alcun onere di dar conto dei diversi orientamenti; né, tanto meno, prendendo posizione motivata sul relativo dibattito, ma limitandosi a considerare come dato incontestabilmente acquisito il criterio nanti menzionato.

Invero, trascorrendo verso una sorta di *pars construens* di quel discorso critico, ulteriori argomenti possono indurre a ben diverso opinamento rispetto a quello (pur d'indubbia autorevolezza) testé riportato: almeno, se inteso come di applicazione generalizzata (eppertanto, assoluta), indipendentemente dalle peculiarità della fattispecie concreta per cui si sia radicato uno specifico giudizio.

Per cominciare, la stessa Suprema Corte, in altra circostanza, si è espressa nel senso di escludere il prevalere del Foro speciale del cliente-consumatore, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, quando il primo sia una persona giuridica, oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - non rivesta la qualità di consumatore<sup>40</sup>. Tale statuizione pare significativa per due ordini di ragioni: in primo luogo, giacché ligia al dato normativo di riferimento: dal momento che identifica il consumatore esclusivamente con 'la persona *fisica* che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta'<sup>41</sup>. La *ratio*, come noto, è quella di tutela di un soggetto mediamente esposto a pratica commerciale potenzialmente sleale (come da paragrafi 18 e 19 del Preambolo alla Direttiva 2005/29/CE). Ciò emerge inequivocabilmente sol che si abbia riguardo alla motivazione posta a corredo dalla Cassazione<sup>42</sup>. Salvo osservare che evidentemente tale

<sup>39</sup> Tribunale Roma, Sez. XI, 22 gennaio 2013, n. 1213.

<sup>40</sup> Cass. civ., Sez. III, Ord., 9 giugno 2011, n. 12685.

<sup>41</sup> Art. 3, D.Lgs. n. 206/2005 cit.

<sup>42</sup> Cass., Sez. VI-2, Ord. 28 Luglio 2021, n. 21647.



ragione giustificativa non può valere ogniqualvolta le parti convenute siano non persone fisiche esposte alla condizione di 'parti deboli' - consumatori, bensì soggetti dotati di competenti articolazioni amministrative se non di veri e propri Uffici legali; potendo così esigersi dai medesimi ben altro approccio tecnico-giuridico al problema versato in causa. *A fortiori* quando si tratti di clienti che rivestono la qualifica di *Enti pubblici*.<sup>43</sup> Non per caso, si rinviene un orientamento giurisprudenziale che confligge con la tesi per cui, in contenziosi consimili, le parti convenute rivestirebbero la qualità di "consumatori"<sup>44</sup>.

Se non che, la menzionata giurisprudenza, divenuta minoritaria, pare significativa per un ulteriore ordine di ragioni: quando esclude il prevalere del Foro speciale del consumatore, altresì nell'ipotesi di "cliente - persona fisica" che non rivesta la qualità di consumatore. Ciò, infatti, risulta avallato dal constatare che ormai non rappresenta niente più che un assunto persino la considerazione aprioristica del "consumatore" come "parte debole"<sup>45</sup>. Sempre in un'ottica che rifugge da qualificazioni aprioristiche, per valorizzare invece il dato concreto: può valere al più solo in termini di presunzione che una persona giuridica sia meglio attrezzata di una persona fisica, onde tutelare le proprie ragioni; ma niente può escludere il contrario. Dunque, perciò solo, sarebbe più plausibile di propendere per una valutazione caso per caso piuttosto che per categorie.

Di là da tale argomento (che pare di per sé tranciante), correlativamente sarebbe poi semplicistico ed arbitrario accostare senz'altro la figura dell'avvocato a quella del professionista inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto della Direttiva cit., agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome e per conto di un professionista"<sup>46</sup>.

Sempre nel senso di escludere che il Foro del cliente-convenuto sia comunque inderogabile in controversie del tipo *de qua*, s'aggiunga che: a differenza dell'art. 66-bis, D.Lgs. n. 206/2005 cit. ('Foro competente' per le controversie civili di cui alle Sezioni I-IV del Capo dedicato ai 'diritti dei consumatori nei contratti'), ove si afferma «la competenza territoriale inderogabile» del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; l'art. 33 cit. ('Clausele vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore'), mitigando l'approccio, si limita a presumere «vessatorie *fino a prova contraria*» eventuali clausole contrattuali aventi per effetto di determinare un Foro competente in corrispondenza di 'località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore'.

<sup>43</sup> Quando parte del rapporto obbligatorio sia una pubblica amministrazione, trovando applicazione l'art. 25 del c.p.c. se trattasi di amministrazione dello Stato istituzionalmente difesa dall'avvocatura dello Stato, mentre gli enti pubblici diversi dallo Stato possono essere convenuti, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 c.p.c., ripresi dal suddetto art. 25 c.p.c., anche in base all'art. 19 del c.p.c.

<sup>44</sup> Cfr. Cass., Ord. 23 marzo 2015, n. 5810, ma anche Ord. 12 marzo 2014 n. 5703 e n. 12685/2011 ove è espressamente riportato che "il foro alternativo speciale di cui all'art. 637 c.p.c. opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica ...".

<sup>45</sup> Per una trattazione esauriente di tale profilo evolutivo può rinviarsi a M. COTZA, *Sistema giuridico dei rimedi contro la concorrenza sleale, nell'ottica consumeristica, tra dogmi e principio di "autoresponsabilità"*, Cagliari, 2023.

<sup>46</sup> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 aprile 2015, n. 5039; Cons. St., Sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5435.



Infine (ma a rigore si tratta di argomento prioritario, in quanto attinente al piano procedurale), valga di osservare che:

«per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato»<sup>47</sup>;

corrispondentemente, l'incompetenza per territorio non può più essere rilevata nella prima udienza successiva al mutamento del rito<sup>48</sup>.

Ma se ciò si spiega in termini di prevalenza del principio di economia processuale (quale declinazione di quello del "giusto processo"); tenuto conto che il criterio valoriale di riferimento è ormai quello per cui lo strumentario processuale non può che soggiacere a fronte delle istanze di tutela sostanziale; evidentemente, quell'attenuazione al rigore della disciplina sul Foro territorialmente competente nella circostanza può intendersi nel senso che non rientra fra le presunzioni assolute che la tutela del convenuto sia pregiudicata-menomata in caso di deroga a quella disciplina processuale relativa al Foro. Evidentemente, per quanto testé esposto, il principio del *favor debitoris* che ispira la regola generale-residuale di cui all'articolo 1182, comma 4, c.c., cede nella misura in cui si dimostri: che il "cliente" non rivesta la qualità di consumatore; comunque, che ormai non rappresenta niente più che un assunto persino la considerazione aprioristica del "consumatore" come "parte debole".

Circa l'argomento strettamente processuale, della ragione giustificativa della disciplina del c.p.c. inerente al Foro generale, per cui, tra le due parti, attore e convenuto, il Legislatore (almeno in linea di principio) ha optato innanzitutto per il secondo, in considerazione della valutazione che vuole sia l'attore a turbare la quiete del convenuto, sicché quest'ultimo deve (per lo meno) godere del vantaggio di minori spostamenti territoriali. Anche stavolta, non mancano argomenti di segno opposto (o, comunque, degni di considerazione ai fini di un confronto col primo).

---

<sup>47</sup> Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26985. Cfr. pure Cass. civ., Sez. II, Ord. 12 luglio 2024, n. 19224 («in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto, sia in senso formale che sostanziale (come nell'opposizione a decreto ingiuntivo), ha l'onere di contestare nella prima difesa utile l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente quale sia il giudice competente. La mancata contestazione della competenza su uno di questi profili comporta la radicazione della competenza del giudice inizialmente adito»). Puntualizza Cass. civ., Sez. II, Ord. 5 marzo 2024, n. 5817 (rv. 670486-01): «in tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore».

<sup>48</sup> Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2019, n. 13472.



All'uopo, valga di muovere dalla specifica norma per cui, ai sensi dell'art. 637, co. 3, c.p.c., "gli avvocati ... possono altresì [foro alternativo rispetto a quelli di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c.] proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti" al momento in cui hanno promosso il ricorso per procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702**bis** e ss. c.p.c.<sup>49</sup>. Indubbiamente va riconosciuto che si tratta di un'apertura a Foro speciale giustificata per via del tipo di procedimento: sommario dato che la quantificazione è stata previamente "vidimata" dal Consiglio dell'Ordine<sup>50</sup>. Ciò

<sup>49</sup> Cass., Ord. n. 5810/2015 cit.

<sup>50</sup> In tema di prestazioni professionali di riferimento e riti esperibili, incidentalmente valga di rimettersi al seguente quadro di connessioni.

La Suprema Corte: in ordine ai riti che l'avvocato deve osservare nell'intentare causa per il recupero di crediti professionali, si era espressa in modo netto, pur entro un ventaglio di soluzioni alternative; con riguardo a vicende giudiziali pendenti anteriormente alla più recente riforma del processo civile (c.d. Cartabia), sì da non porre significativi problemi d'interpretazione-applicazione in via transitoria.

A quest'ultimo riguardo, valga di rinviare al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) che, fra l'altro ha abrogato gli artt. 702 bis, 702 ter, 702 quater, relativi al 'procedimento sommario di cognizione'. Termine di riferimento, quanto alla "Disciplina transitoria" di tale Decreto, è innanzitutto l'art. 35, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 Dicembre 2022, n. 197, per cui le relative disposizioni di riforma: «salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti *instaurati* successivamente a tale data. Ai procedimenti *pendenti* alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti» (ivi, comma 1). Salvo constatare che l'art. 7 (anch'esso rubricato "Disposizioni transitorie") del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), al comma 1, prevede che «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti *introdotti* successivamente al 28 febbraio 2023». Per una disamina delle 'sfumature' implicate da quella incostanza terminologica, ed una proposta di soluzione alla luce del principio inviolabile del 'giusto processo', può rinviarsi a P. COTZA, *Riassunzione, per declaratoria d'incompetenza territoriale, di giudizio civile e "riforma Cartabia"*, in *Ratio Iuris* (www.ratioiuris.it), Luglio 2025, par. 2.

Tornando così al *decisum* della Corte di Cassazione: per un verso, quando si tratti di prestazioni professionali rese in ambito giudiziale in procedimenti civili, «a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta o con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702 bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sopra, ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e seguenti» (così Cass. civ., Sez. II, Ord. 17 ottobre 2023, n. 28776). In dottrina, *ex multis*: F. TEDIOLI, *Compensi professionali dell'avvocato: forma e tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Studium Iuris*, vol. 10, 2020, p. 1182; M. TERESI, *L'obbligatorietà del rito per (l'accertamento e) la liquidazione delle competenze dell'avvocato*, in *Nuove Leggi civ. comm.* 2018, p. 1508; G. PARISI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento sommario "speciale"*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 1666; E. ITALIA, *Avvocato - «Tutela del compenso dell'avvocato: l'esclusività del sommario "adattato"»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 969; R. TISCINI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e "semplificazione dei riti (art. 14 d.lgs. n. 150)*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 512; G. PARISI, *Liquidazione del compenso professionale - Liquidazione del compenso degli avvocati e procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2017, p. 367; M. BARAFANI, *Procedimento sommario di cognizione - La liquidazione degli onorari degli avvocati dopo il D.Lgs. n. 150/2011*, in *Giur. it.*, 2016, p. 880.

Segnatamente, «la controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi



contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14» (Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2023, n. 10864 - rv. 667688-01).

Diversamente (pur alle medesime condizioni di regime transitorio), nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale in procedimenti civili nonché, in qualunque ambito in materia diversa, segn. penale o amministrativa, «è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della L. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile» (Cass. civ., Sez. II, Ord. 12 luglio 2024, n. 19228 - rv. 671724-01). S'intende (pur sempre) fatto salvo il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg.

Qualora il professionista intenda conseguire il pagamento dei suoi compensi professionali, mediante procedimento sommario per ingiunzione, dispone delle seguenti alternative nell'adire in via monitoria l'autorità giudiziaria:

quella "che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria" (ex art. 637, co. 1, c.p.c.); peraltro, dal momento che, nel procedimento d'ingiunzione, l'art. 637 c.p.c., nel disciplinare la competenza, fa esplicito riferimento alle regole previste per le domande proposte in via ordinaria, tale disposizione si deve intendere nel senso che richiami implicitamente tutte le norme vigenti al riguardo e, quindi, anche quella dell'art. 20 c.p.c., che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, stabilisce il foro facoltativo del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (così Tribunale Milano, Sez. V, 22 giugno 2012, n. 7596);

altrimenti, quella "che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce", quando si tratti di "somma liquida di denaro" per crediti riguardanti "prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese" (ex art. 637, co. 2 c.p.c. in 'combinato disposto' con l'art. 633, n. 2, c.p.c.);

infine, quella del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto (ex art. 637, co. 3 c.p.c.); tale prospettazione è ribadita da Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 16 settembre 2016, n. 18264.

Esclusa la possibilità, in caso di credito professionale per prestazione di patrocinio resa nanti il giudice amministrativo, di rivolgersi a quest'ultimo, dal momento che è sprovvisto di sindacato su diritti soggettivi e l'ordinamento non lo ha dotato (in materia di recupero di quei crediti) di una giurisdizione esclusiva (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 maggio 2024, n. 1116: «è del giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall'esercizio di contratti d'opera professionale, atteso che dette controversie, pur facendo riferimento a lamentate inadempienze di soggetti pubblici, coinvolgono esclusivamente posizioni di diritto soggettivo collegate a rapporti di tipo paritetico, senza la possibilità di alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, e ciò a prescindere dall'adozione di atti amministrativi»).

Quanto all'ipotesi in cui l'avvocato si risolva nel senso di adire (sempre in via monitoria) l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto, è stato puntualizzato che: in tema di domanda di ingiunzione dell'avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non è stato abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; sicché, l'avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso; nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 23 marzo 2015, n. 5810).

Il quadro delle puntualizzazioni relative al procedimento per ingiunzione va così completato:

trattandosi di un'ipotesi di foro speciale, l'art. 637, comma terzo, c.p.c. può trovare applicazione solo in caso di domanda monitoria avente ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato: direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11 gennaio 2022, n. 567); o comunque, in favore del proprio cliente, nell'ambito di un'attività prettamente difensiva, foss'anche stragiudiziale (Corte d'Appello Catania, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 2288);

anche quella disposizione deve "leggersi" nel senso che, ai fini dell'ingiunzione di pagamento per competenze professionali, il difensore è tenuto ad offrire o l'accordo sul compenso concluso con il cliente o, in assenza, la parcella



premessò:

se è vero che la ragione giustificativa della disciplina del c.p.c. inerente al Foro generale è (fra l'altro) quella (condivisibile in linea di massima) per cui, tra i due soggetti, attore e convenuto, il Legislatore (almeno in linea di principio) ha optato innanzitutto per il secondo, in considerazione della valutazione per cui è l'attore a turbare la quiete del convenuto, sicché quest'ultimo deve (per lo meno) godere del vantaggio di minori spostamenti territoriali;

è del tutto evidente, peraltro, che l'addentellato normativo "speciale" nanti menzionato sta a significare che è ragionevole ammettere un rito a cognizione sommaria (per l'appunto, ai sensi del "combinato disposto" dell'art. 637, co. 3, c.p.c. nonché dell'abrogato art. 702bis e ss. c.p.c.) ogniqualevolta l'attore si sia peritato di acquisire, in ordine alla parcella, il previo parere del Consiglio dell'Ordine al quale l'avvocato è iscritto: proprio perché, di tal fatta tendenzialmente si esclude la possibilità di valutazioni discrezionali in capo al Giudice in ordine al *quantum debeatur*; salvo un ampliamento del *thema decidendum* (come accennato in nota) tale da imporre un mutamento del rito in favore di quello a cognizione piena.

Allo stesso modo, si deve concludere che:

- quando non si riscontrino previe divergenze sul valore (e l'importanza) della controversia (indeterminato-rilevante); profilo sul quale peraltro non potrebbe interferire il Consiglio dell'Ordine forense, in quanto competente ai soli fini del controllo sulla

---

opinata dal proprio consiglio dell'ordine (Tribunale Milano, Sez. IX, Decreto 13 gennaio 2016); fermo restando che il parere di congruità di quest'ultimo organo professionale rileva ai soli fini della formazione della prova scritta per emanare il decreto ingiuntivo, non in caso di opposizione per cui vigono le comuni regole del giudizio ordinario; in tal senso: Cass. civ., Sez. II, Ord. 8 aprile 2024, n. 9314 («nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. Infatti la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l'accertamento del credito il professionista ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite»); Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2021, n. 929 («in materia di recupero crediti per le prestazioni professionali dell'avvocato il parere di congruità del compenso rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati rileva soltanto per la formazione della prova scritta necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo con la conseguenza che la proposizione del giudizio di opposizione apre una fase ordinaria a cognizione piena nella quale lo stesso parere di congruità non riveste alcun valore, essendo il giudizio di accertamento governato dalle comuni regole del giudizio ordinario, né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti»); T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 10 gennaio 2022, n. 74 («la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto dell'art. 633 c.p.c., comma 1, n. 2, e dell'art. 636 c.p.c., comma 1, valore di prova privilegiata - al pari di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1, e artt. 634 e 635 c.p.c., per i documenti in questi ultimi considerati - e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, e come tali valore e carattere non abbia, per contro, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attese la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice»).



rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste in tariffa<sup>51</sup>;  
stanti le condizioni "praticate" dal professionista, per cui la determinazione del *quantum debeatur* è pressoché automatica, non richiedendo valutazioni discrezionali né tantomeno legate a prassi del Foro che potrebbero rendere rilevante la previa acquisizione di un sindacato da parte dei competenti Organi dell'Ordine professionale;

- escluse ragioni che giustifichino il discostarsi dal parametro 'medio';
- occorrerebbe riconoscere (per lo meno) pari dignità al criterio residuale alternativo (Foro in cui ha sede il professionista).

A tal punto, pare potersi giustificare quest'ultimo criterio anche sul piano della "complementarizzazione" dei principi:

- in termini di prevalenza per "confinazione" - in ambito specifico -<sup>52</sup>;
- sì da giustificare un regime, articolato ed all'occorrenza derogatorio, riguardo al profilo di mora.

Segnatamente, si potrebbe concludere che la "liquidità-prevedibilità" del credito (almeno nei termini entro i quali è stata configurata - con esclusione di fattori di maggiorazione o comunque di valutazione discrezionale del compenso, pur secondo tariffa -), una volta esaurita la prestazione professionale, quanto all'ammontare del primo, potrebbe rappresentare un valido surrogato della "certezza" e consentire (ai sensi dell'articolo 1219, comma 2, n. 3, c.c.) di escludere la necessità della costituzione in mora "quando è

<sup>51</sup> Cass., Sez. II, 30 gennaio 1997, n. 932.

<sup>52</sup> Come anticipato in esordio, l'ordinamento consta di una molteplicità di *rationes* (i principi) in grado di ridurre la complessità del contesto di riferimento mediante la predisposizione di soluzioni (ciascuna delle quali potenzialmente incondizionata) ai problemi di quest'ultimo. La co-esistenza di quella molteplicità, entro il medesimo ordinamento, esige meccanismi di "confinazione" (una differenziazione, dell'ambito problematico corrispondente a ciascun principio, in sotto-ambiti problematici, distinti, cui riferire principi diversi) e/o "gerarchizzazione" (ulteriori differenziazioni funzionali, per effetto delle quali si stabilisce quando - entro il medesimo ambito problematico, o i sotto-ambiti nei quali il primo è stato scomposto - un principio "vale" o deve arretrare dinanzi ad altro). «Confinazione e gerarchizzazione avvengono, peraltro, secondo il "senso" del sistema, sono esito del suo processo di differenziazione funzionale, che si esplica sul piano longitudinale e verticale. Sicché un ordinamento costituisce un sistema di principi (= *rationes*) costruito secondo un "senso", è la sistemazione dei principi secondo una programmazione.

A questa stregua, ogni norma di un ordinamento è espressione di un principio. Ma nella norma il principio, di per sé incondizionato, si presenta, invece, come condizionato» (M. BARCELLONA, *Diritto, sistema, senso*, Torino, 1996, p. 324).

Lo strumento organizzativo della complementarizzazione «è costituito, in ogni caso, dalla fattispecie, e cioè dalla determinazione delle condizioni di applicazione di un principio regolativo, la quale vale, al tempo stesso, a determinarne l'ambito di applicazione. Le relazioni di competenza, specializzazione, gerarchizzazione, ecc., secondo le quali si organizza la complementarità di principi altrimenti concorrenti/antinomici, sono istituite determinando ambiti distinti per ciascuno di essi, ossia riconducendo ciascuno di essi a fattispecie diverse e tra loro alternative.

La fattispecie, perciò, è, ad un tempo, la tecnica specifica di organizzazione del sistema giuridico ed il criterio di smistamento delle complessità ambientali verso principi regolativi distinti, e cioè il medium tra sistema e [contesto]» (*ivi*, p. 175).

«Le complessità marginali, pretermesse o sopravvenute provenienti dal [contesto], proprio in quanto non incontrano fattispecie atte a selezionarle adeguatamente, trovano difficoltà ad essere smistate verso i principi che potrebbero congruamente regolarle. Esse, perciò, producono quella che si potrebbe chiamare una crisi organizzativa, la quale richiede, per essere superata, la produzione di ulteriore organizzazione. E poiché il sistema giuridico si dà organizzazione attraverso la tecnica della fattispecie, il superamento della crisi organizzativa consiste, essenzialmente, in rideterminazioni delle fattispecie, tali da riassorbire il "caso organizzativo", per via del quale la crisi si è manifestata. Ma, rideterminando le fattispecie, si riassettano, al tempo stesso, le complementarizzazioni dei principi regolativi già istituite, nelle quali consiste il sistema giuridico» (*ivi*, pp. 175-176).



scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore", come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'articolo 1182, comma 3, cit. A maggior ragione quando, come nel caso di crediti vantati dall'avvocato che abbia condotto attività di patrocinio nei confronti di pubbliche amministrazioni, la disciplina di contabilità di questi ultimi (a partire dall'integrare, la differenza fra quanto provvisoriamente impegnato dalla P.A. e quanto in ultimo preteso dal libero professionista, un "debito fuori bilancio", tale da dover essere riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali) consenta di escludere che, per il cliente-debitore, si venga ad integrare un "sovraccarico" di responsabilità (ai sensi dell'articolo 1224 c.c.) incompatibile col sistema (ai sensi dell'art. 1218 c.c.)<sup>53</sup>.

Ciò, stante l'esigenza (meritevole di considerazione) di "agevolare l'avvocato per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, ossia la sede principale dei propri affari ed interessi"<sup>54</sup>.

Al riguardo, valga quanto affermato dalla Corte costituzionale<sup>55</sup>; quest'ultima, infatti:

- per un verso, ha salvato dalla declaratoria d'incostituzionalità la previsione codicistica di una competenza territoriale facoltativa e concorrente a beneficio degli avvocati circa la scelta del Foro competente per il recupero dei crediti professionali; così confermando appieno quanto opinato in epoca risalente<sup>56</sup>; anzi ampliando-aggiornando il novero degli argomenti;

in particolare, osservando che «per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, e quindi anche nella determinazione dei criteri attributivi della competenza, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute... Nel caso in esame, la suddetta finalità è senza dubbio idonea a giustificare il fondamento della norma e perciò esclude

---

<sup>53</sup> Ciò si evince anche da Cass. civ., Sez. II, Ord. 6 dicembre 2022, n. 35835: «la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 - Rv. 655190 - 02) Come osservato, infatti, in altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 2018) "Quanto ai richiamati principi di contabilità pubblica, "è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perchè è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perchè, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione); inoltre, "il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sè sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 09/12/2015, in motivazione)».

<sup>54</sup> Cass., ord. n. 5810/2015 cit.

<sup>55</sup> Corte cost., 10 febbraio 2010, n. 50.

<sup>56</sup> Corte cost., n. 137/1975.



che essa violi il principio di ragionevolezza»;

- per altro verso e correlativamente, poiché la giustificazione della facoltà conferita al professionista (peraltro sul presupposto che il luogo di riferimento è identificabile oggettivamente) è quella di «agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale»; non è ravvisabile alcuna irragionevolezza(-disuguaglianza) né rispetto alle altre categorie professionali che non possono avvalersi della medesima norma, dato che «ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata»<sup>57</sup>, né rispetto al rapporto fra l'avvocato ed il cliente.

Semmai, avuto riguardo all'ipotesi di credito professionale vantato da un avvocato che operi pressoché esclusivamente nel settore amministrativistico, finendo con l'adire un Tribunale amministrativo, la cui competenza territoriale può coincidere persino con la circoscrizione di un'intera Regione: la circostanza che l'avvocato assista clienti provenienti da località disparate; specie quando la sede del T.A.R. risulti fortemente decentrata rispetto a quella circoscrizione; a maggior ragione vale l'argomento per cui è giustificata la scelta di rivolgersi al Foro territoriale di recupero dei crediti professionali in corrispondenza del quale quel "legale" ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale (sede principale dei propri affari e interessi - domicilio professionale -).

Tanto più che, «nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte degli Enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'Ente, valgono ad individuare il *forum destinatae solutionis*, eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.»<sup>58</sup>. Dunque, per via della coincidenza col Foro del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi (secondo quanto esposto al par. 2.3.).

<sup>57</sup> Con rinvio a Corte cost., n. 137/1975 cit.

<sup>58</sup> Corte App. Messina, Sez. I, 20 gennaio 2023, n. 40; Trib. Alessandria, Sez. I, 6 luglio 2021, n. 539. Pronunzie in linea con Cass. civ., Sez. VI, 7 maggio 2012, n. 6882: «il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario».